

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013**  
**615/2013/R/EEL**

**DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER IL DISPACCIAMENTO E IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DELLE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI AL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 dicembre 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 settembre 2013 (di seguito: decreto 13 settembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS)
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 64/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 283/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 439/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas;
- il parere dell’Autorità 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel;
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 5/2013/I/eel;
- il parere dell’Autorità 8 ottobre 2013, 439/2013/I/gas (di seguito: parere 439/2013/I/gas);
- il Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: PB-GAS) organizzata e gestita dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 8 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1600 del 9 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 9 gennaio 2013).
- la comunicazione di Enel S.p.A. (di seguito: Enel) del 14 novembre 2013, prot. Autorità n. 36795 del 19 novembre 2013 (di seguito: comunicazione 19 novembre 2013);

**CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
  - le esigenze di capacità produttiva alimentabile con combustibili diversi dal gas naturale di cui garantire la disponibilità;
  - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti termoelettrici con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.
- l’art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede, altresì, che il termine per l’individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello Sviluppo Economico sia fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012;
- l’art. 38bis, comma 2, del decreto-legge 83/12 prescrive che:
  - i gestori degli impianti di cui al comma 1 ne garantiscano la disponibilità per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico;
  - gli impianti di cui al comma 1 possano essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell’arco del suddetto periodo, solo per il tempo necessario al superamento della situazione di emergenza gas;
- l’art. 38bis, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del

sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il decreto 13 settembre 2013, analogamente al decreto 23 novembre 2012:
  - definisce il servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in esercizio a potenza massima di unità di produzione di potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale, entro 48 ore dalla chiamata in esercizio nell'ambito del Piano di emergenza del sistema gas e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive nel periodo 1 gennaio – 31 marzo: ogni unità selezionata per tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
  - prevede che Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale a presentare un'offerta per il servizio di contenimento dei consumi di gas;
  - dispone che la predetta offerta indichi, oltre ai dati tecnici,:
    - i. il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato (di seguito: Corrispettivo fisso), e
    - ii. il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo variabile in caso di chiamata in esercizio (di seguito: Corrispettivo variabile);
  - prevede che Terna, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, compili una lista delle unità per le quali sono state presentate offerte ordinata secondo i seguenti criteri che si applicano, in caso di parità, in ordine di priorità decrescente:
    - i. minore Corrispettivo fisso;
    - ii. minore Corrispettivo variabile;
    - iii. possibilità di esercire l'unità senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA);
    - iv. possibilità di esercire l'unità in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di AIA;
  - prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE ed all'Autorità;
  - dispone che la lista definitiva delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità;
  - dispone che la lista definitiva sia comunicata da Terna ai titolari di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e che, entro tre giorni dalla comunicazione, ciascun titolare debba confermare l'accettazione del servizio e sottoscrivere il contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas;
  - prevede che l'Autorità proceda alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas e che, qualora

- questi sia inferiore al Corrispettivo fisso, il riconoscimento dei costi sia limitato al solo costo fisso accertato;
- prevede che l'Autorità determini le penali contrattuali a carico dei gestori delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, da applicarsi nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in situazione di emergenza gas, in entità commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale è perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas.
  - il decreto 13 settembre 2013, diversamente dal decreto 23 novembre 2012:
    - non fissa il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas bensì istituisce una valutazione costi/benefici circa l'attivazione del servizio di contenimento dei consumi di gas; solo qualora tale valutazione dia esito positivo, il MSE approva la lista definitiva delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e attiva il servizio di contenimento dei consumi di gas;
    - prevede che l'Autorità proceda alla copertura degli oneri derivanti dal servizio di contenimento dei consumi di gas anche tramite le entrate provenienti dal servizio di bilanciamento effettuato da Snam Rete Gas e i proventi relativi al gas risparmiato valorizzato a costo opportunità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi del comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11, nel caso in cui per il giorno gas il responsabile del bilanciamento - ossia Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) - abbia richiesto, in applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas previste dal proprio codice di rete, interventi di riduzione dei prelievi per far fronte a situazioni di squilibrio fra immissioni e prelievi nel medesimo giorno gas che non sono risultate gestibili con gli ordinari strumenti del bilanciamento fisico, il prezzo di sbilanciamento determinato in esito alla PB-GAS (di seguito: prezzo di sbilanciamento gas) è pari al prezzo di cui al comma 5.6, lettera a), della medesima deliberazione, ossia al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ (di seguito: prezzo limite gas);
- la fissazione del suddetto prezzo di sbilanciamento, in caso di applicazione delle procedure di emergenza per carenza di gas, dovrebbe portare i prezzi di offerta dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP), sul mercato infragiornaliero (di seguito: MI) e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) afferenti unità di produzione alimentabili esclusivamente a gas naturale (tutte le unità termoelettriche turbogas a ciclo combinato e quasi tutte le unità termoelettriche turbogas a ciclo aperto) al di sopra dei corrispettivi variabili delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
- con comunicazione MSE 9 gennaio 2013, il MSE ha confermato all'Autorità che, anche con riferimento al riconoscimento dei costi variabili delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, debba applicarsi un criterio analogo a quello previsto per il riconoscimento del costo fisso: ossia che l'Autorità debba procedere al riconoscimento del minor valore fra il Corrispettivo variabile e il

costo variabile accertato dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 65 della deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con parere 439/2013/I/gas, l'Autorità ha espresso al Ministero dello Sviluppo Economico parere favorevole alla lista definitiva delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014;
- con comunicazione 19 novembre 2013, Enel:
  - ha informato l'Autorità che, in data successiva al suo inserimento nella lista definitiva delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014, sono state riscontrate anomalie di funzionamento sull'UP ROSSANO\_T\_3 attualmente oggetto di analisi finalizzate a identificare gli interventi idonei a risolverle;
  - ha richiesto all'Autorità di poter sostituire le proprie unità qualificate come essenziali per la sicurezza del sistema gas con unità equivalenti dello stesso impianto fermo restando i costi massimi di reintegro richiedibili; nel caso specifico dell'impianto di Rossano, Enel ha precisato che le UP ROSSANO\_T\_1 e UP ROSSANO\_T\_2 presentano prestazioni dinamiche e costi variabili comparabili o migliori delle unità del medesimo impianto qualificate come essenziali per la sicurezza del sistema gas (UP ROSSANO\_T\_3 e UP ROSSANO\_T\_4);
- la sostituzione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014 con unità equivalenti dello stesso impianto fermo restando i costi massimi di reintegro richiedibili consente di assolvere efficacemente al servizio di contenimento dei consumi gas senza oneri aggiuntivi per il sistema;
- al fine di dispacciare le unità essenziali alla sicurezza del sistema gas in maniera efficiente nel periodo di emergenza gas, occorre che le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas siano offerte in vendita su MGP, su MI e su MSD in ciascuna ora del periodo di emergenza gas a un prezzo pari al Corrispettivo variabile;
- al fine di ripartire correttamente i costi derivanti dal servizio di contenimento dei consumi di gas fra il sistema elettrico e il sistema gas, occorre che le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nel periodo di emergenza gas:
  - sulle quantità accettate su MSD, incassino il maggior valore tra, da un lato, il Corrispettivo variabile e, dall'altro, il costo variabile virtuale di un'unità termoelettrica a ciclo combinato con rendimento assunto pari al 50% e un prezzo di sbilanciamento gas assunto pari al prezzo limite gas (di seguito: CVV\*); essendo il CVV\* rappresentativo del costo che si sarebbe potenzialmente riversato sul sistema elettrico in assenza della chiamata in produzione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
  - sull'eventuale differenza positiva fra la potenza contrattualizzata e la potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (di seguito: potenza indisponibile), paghino il costo variabile virtuale di un'unità termoelettrica a ciclo combinato con rendimento assunto pari al 50% (di seguito: CVV); essendo il CVV

rappresentativo del costo derivante dal mancato risparmio di gas causato dalla potenza indisponibile nel periodo di emergenza gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire una disciplina di regime delle modalità per il dispacciamento e delle modalità per il riconoscimento dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, sulla base dei criteri di cui ai successivi alinea;
- che il titolare di unità essenziali alla sicurezza del sistema gas abbia la facoltà di sostituirle con unità equivalenti dello stesso impianto fermo restando i costi massimi di reintegro richiedibili;
- che, qualora il MSE dichiari l'emergenza gas, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas siano offerte in ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas:
  - in vendita su MGP a un prezzo pari al Corrispettivo variabile;
  - in vendita su MI a un prezzo pari al Corrispettivo variabile;
  - sia in vendita che in acquisto su MSD a un prezzo pari al Corrispettivo variabile;
- che, in ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas e a prescindere dal prezzo offerto, Terna riconosca alle offerte accettate in vendita su MSD afferenti unità essenziali alla sicurezza del sistema gas il maggior valore fra:
  - il Corrispettivo variabile e
  - il CVV\*;
- che, fatta salva la vigente disciplina in materia di corrispettivi di sbilanciamento effettivo nel mercato elettrico, in ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sia tenuto a versare a Terna una penale pari al prodotto fra:
  - il CVV;
  - la potenza indisponibile;
- fissare un tetto all'ammontare complessivo delle penali di cui al precedente alinea applicati all'utente del dispacciamento nel periodo di emergenza gas, pari al costo fisso riconosciuto di cui al successivo alinea;
- che il costo variabile riconosciuto a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sia determinato in misura pari al minor valore fra:
  - il Corrispettivo variabile e
  - il costo variabile accertato dall'Autorità secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06;
- che il costo fisso riconosciuto a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas sia determinato in misura pari al minor valore fra:
  - il Corrispettivo fisso e
  - il costo fisso accertato dall'Autorità secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06

## **DELIBERA**

1. di approvare la disciplina delle modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*